

## Le misure per gli Enti Locali nella Legge di Bilancio 2025

---

Amedeo Scarsella

# Il programma del webinar

Temi che affronteremo:

- ✓ L'impatto sulla finanza locale
- ✓ Contributi e sostegni finanziari
- ✓ Le disposizioni in materia di personale
- ✓ Le previsioni in materia di welfare
- ✓ Contributo per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane
- ✓ Le misure in favore di piccoli comuni
- ✓ Riduzione dei contributi agli investimenti
- ✓ I fondi per i servizi sociali
- ✓ Le novità di interesse degli enti locali contenute nel D.L. n. 202/2024 cd. Milleproroghe

## Gli obiettivi del Webinar

Gli obiettivi principali del Webinar:

- *Illustrare le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2025 ;*
- *Fornire indicazioni operative alle amministrazioni per valutare correttamente l'impatto sui bilanci delle misure approvate;*
- *Dare atto degli interventi in materia di personale, anche alla luce delle previsioni del cd Milleproroghe.*

## Le restrizioni di parte corrente (1)

La tabella seguente sintetizza le riduzioni (e il contributo generalizzato da regolazione fondi Covid) in vigore tra il 2025 e il 2029, per effetto di leggi precedenti (in particolare la Legge di bilancio 2024) e della Legge di Bilancio 2025 (commi 788-790).

Per gli anni 2025-2029, il taglio previsto ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti o – in caso di disavanzo – dovrà essere destinato al maggior ripiano (co. 788).

## Le restrizioni di parte corrente (3)

### TAGLI DI PARTE CORRENTE - Comuni

Restrizioni da Lbil 2024 e 2025		L. Bilancio 24 (L.213/23, co 533)	L. Bilancio 2025 (co. 788-790)	Totale tagli correnti (**)
	2025	300.000.000	130.000.000	430.000.000
	2026	200.000.000	260.000.000	460.000.000
	2027	200.000.000	260.000.000	460.000.000
	2028	200.000.000	260.000.000	460.000.000
	2029	-	440.000.000	440.000.000
contributo da regolazione fondi Covid (co 508, Lbil 2024)	2025-28 -	160.392.624	-	- 160.392.624
<b>Totale 2025-29</b>		<b>739.607.376</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>2.089.607.376</b>

(\*) Per il 2025-29, il taglio ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per il maggior ripiano di disavanzi (in caso di disavanzo)

(\*\*) Sono esclusi dalla gran parte dei tagli e degli obblighi di accantonamento circa 490 enti in crisi finanziaria, che subiscono solo quota parte del taglio già in vigore dal 2024 (per i Comuni, 100 mln. nel 2025 ex LBil 2021)

## Le restrizioni di parte corrente (4)

La manovra dispone per il 2025 una riduzione della capacità di spesa corrente per gli enti locali di 130 mln. nel caso dei Comuni e 10 mln. annui nel caso di Città metropolitane e Province appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alle Isole (comma 788):

➤ in proporzione agli impegni di spesa corrente 2023, esclusi: gli interessi passivi, le spese sociali/asili (Missione 12), le spese per il servizio rifiuti e i trasferimenti allo Stato per concorso alla finanza pubblica.

La misura orientativa del taglio secondo ANCI è lo 0,4% della spesa corrente netta sopra riportata.

La determinazione del taglio sarà stabilita con apposito DM (Mef di concerto con Interno) entro il 31 gennaio 2025, previa intesa presso la CSC. In assenza di intesa il Governo potrà procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto presso la CSC

# Enti a cui non si applicano le restrizioni di parte corrente

Sono esclusi dalla manovra:

- gli enti in dissesto o predissesto
- gli enti che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al co. 567 e ss. della legge di bilancio per il 2022 e all'art. 43, co. 2 del DL 50/2022

## Il contributo alla finanza pubblica degli enti locali

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, in base a quanto disposto dai commi da 784 a 789, pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi 570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029.

Tali effetti sono in parte compensati da quanto disposto dal comma 790, che consente l'utilizzo, da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione, di quota parte del contributo per il finanziamento di investimenti, cui sono ascrivibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026.

Per le Province e le Città metropolitane gli obblighi di accantonamento previsti dovrebbero essere: 10 mln. nel 2025, 30 mln. per il 2026-28 e 50 mln. nel 2029, per un totale di 150 milioni di euro.

## Ritardo nella presentazione del rendiconto

Il comma 793 accentua le sanzioni applicabili ai ritardi nella presentazione del rendiconto. Gli enti che invieranno alla BDAP i dati oltre il termine del 31 maggio subiranno un aumento del 10 per cento dell'obbligo di accantonamento annuale, da applicare in corso d'anno, a seguito della contestazione, fatti salvi ovviamente i casi di sospensione dell'obbligo previsti per legge.

## Contributi di parte corrente

**Fondo affidamento minori** - La legge di Bilancio prevede un contributo di parte corrente a sostegno delle spese dei Comuni per l'affidamento per sentenza di minori e famiglie in condizioni di fragilità (art. 1 commi 759-765).

**Incremento Fondo di solidarietà comunale** - Si dispone (Art.1, commi 753-758) un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 mln. incrementali annui dal 2025 al 2030,

**Incremento Fondo sperimentale di riequilibrio** - Le Città metropolitane e le Province sono beneficiati da un'anticipazione di erogazione di risorse (art.1, co. 773-774) già stanziata dalla legge di bilancio per il 2022, pari a 50 mln. annui dal 2025 al 2030, a parità di importo a regime (600 mln. di euro dal 2031).

**Incremento Fondo TPL** - L'incremento di 120 mln. previsto per il Fondo TPL (Art. 1, commi 730-736) beneficerà in quota parte gli enti locali che esercitano le funzioni di trasporto pubblico locale.

## I Fondi

- Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola (Art. 1, commi 105-106)
- Fondo morosità incolpevole (Art. 1, commi 117-119)
- Fondo attività per minori in rieducazione (Art. 1, commi 766-768)
- Fondi in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale (Art. 1, comma 898 e 890)

## Misure per i piccoli comuni

**Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1, commi 775-778)** La norma prevede che ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, è attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi. La norma è destinata agli enti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione.

**Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti (Art. 1, commi 769-771)** - La norma, proposta dai relatori e approvata in Commissione Bilancio Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria. Tra i requisiti per poter accedere al fondo occorre che il comune sia in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

# Contributo per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane

Il comma 773 prevede un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2025 al 2030. Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025. Il comma 773 incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 784, legge n. 178 del 2020) per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, iscritto sui due appositi Fondi del Ministero dell'interno.

## Le misure in materia di assunzione di personale

La norma, richiesta dall'ANCI e approvata in Commissione Bilancio Camera, abroga la disposizione che prevedeva per l'anno 2025 una riduzione del 25% del turn over per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio.

Il sistema di calcolo attualmente vigente, contenuto nel DM 17 marzo 2020, garantisce che solo gli enti con una minore rigidità strutturale di bilancio possano reintegrare gli organici, mentre i Comuni che presentano una forte incidenza della spesa di personale sono già tenuti ad attuare un turn over ridotto al 30% del personale cessato per riportare sotto controllo la spesa di personale.

## Le misure in materia di mobilità

Per gli enti che determinano la propria capacità assunzionale ancora in base alla regola del turn-over, come per le Unioni di Comuni, viene disposto il superamento della c.d. neutralità finanziaria: per le procedure di mobilità attivate a partire dall'entrata in vigore della legge di bilancio le mobilità in uscita libereranno capacità assunzionale, mentre le mobilità in entrata saranno effettuate a valere sulla capacità assunzionale.

(Art. 1, commi 124-127)

## A proposito di mobilità volontaria ....

Da gennaio 2025 è venuta meno una importantissima semplificazione procedurale per i concorsi pubblici, che ha consentito fino a tutto il 2024 di ridurre i tempi delle procedure selettive. In particolare, si tratta della sospensione dell'obbligo di far precedere la pubblicazione del bando di concorso da un avviso di mobilità volontaria finalizzato a coprire la posizione di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni.

## A proposito di mobilità.... (proposta ANCI)

### (Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2026”.

#### *Motivazione*

Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritiene necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. “volontaria” prima di bandire nuovi concorsi pubblici.

## Permanenza in servizio dei dipendenti pubblici

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità riguardo la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici. Con il **comma 162** dell'articolo 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il limite massimo di età per rimanere in servizio è stato allineato all'età per il pensionamento di vecchiaia, fissata attualmente a 67 anni. Questa modifica elimina l'obbligo di pensionamento automatico a 65 anni per coloro che avrebbero già potuto accedere alla pensione anticipata.

In aggiunta, il comma 165 consente alle amministrazioni pubbliche di negoziare il trattenimento in servizio dei dipendenti oltre i 67 anni, fino a un massimo di 70 anni, entro un limite che non può superare il 10% delle possibilità assunzionali previste dalla legge vigente.

## Welfare contrattuale (Art. 1, comma 124)

La norma prevede la soggezione al limite dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 delle risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

(sul tema era in precedenza intervenuta la Corte dei conti, sez. Autonomie, con delibera n. 17/2024 sostenendo la tesi opposta: «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall' art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali».)

# Potenziamento riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 779)

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, introduce nella disciplina degli incentivi delle attività di recupero di entrate (art. 1, c. 1091, L. 145/2018), un'esplicita indicazione della nozione di “maggior gettito” derivanti dai recuperi, su cui Comuni devono verificare la congruità delle somme da utilizzare per l'incentivazione.

Ai fini del calcolo dell'incentivazione ammissibile devono essere pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, che in assenza dell'attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state. Tale chiarimento ha la natura di interpretazione autentica del comma 1091 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (si veda Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 113/2024) .

# Riduzione contributi agli investimenti

- La tabella seguente riporta le linee di finanziamento comunali coinvolte per ciascuno degli anni 2025-2029 e per il totale 2030-2037 (in **celeste** le linee azzerate, in **rosa** le linee ridotte)

## TAGLI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Comuni

Legge di bilancio 2025	2025	2026	2027	2028	2029	totale 25-29	totale 30-37	totale 25-37
comma 796 Opere medie (co. 139 l. 145/18, riduzione)				200,0	200	<b>400,0</b>	200,0	<b>600,0</b>
co. 797, lett. a) Contributi regionali obbligatori (co 134, quota comuni, azzerata)			213,2	213,2	213,2	<b>639,5</b>	992,6	<b>1.632,1</b>
comma 798 Piccoli Comuni (art. 30, co 14-bis, dl 34/19, azzerato)	115,5	139,5	113,5	139,5	139,5	<b>647,5</b>	1.175,5	<b>1.823,0</b>
co. 799, lett a) Rigenerazione urbana (co 42, l. 160, riduzione)			200,0	200,0	200	<b>600,0</b>	200,0	<b>800,0</b>
co. 799, lett b) Contr. Progettazione (co 51, l. 160/19, riduzione)	200,0	100,0	100,0	100,0	100	<b>600,0</b>	200,0	<b>800,0</b>
co. 800 PINQUA (co 443, l. 160/19, azzerato)					53,03	<b>53,0</b>	215,1	<b>268,1</b>
co. 801 Piccole opere fase 2 (co 44 l. 160/19, azzerato)					140	<b>140,0</b>	2.000,0	<b>2.140,0</b>
co. 802, lett. a) Supporto enti sciolti per mafia (co 277, l. 205/17, azzerato)	5,0	5,0	5,0	5,0	5	<b>25,0</b>	40,0	<b>65,0</b>
co. 802, lett. b) Fondo progettazione MIT (2018-30, azzerato)	29,9	30,0	30,0			<b>89,9</b>	-	<b>89,9</b>
<b>Totali</b>	<b>350,40</b>	<b>274,50</b>	<b>661,65</b>	<b>857,65</b>	<b>1.050,68</b>	<b>3.194,88</b>	<b>5.023,20</b>	<b>8.218,08</b>

- Risultano azzerati i contributi per Comuni fino a 1.000 ab. (art.30, co. 14-bis, dl 34/2019), l'obbligo di finanziamento da parte delle Regioni (co. 134, l. 145/2018, i progetti per la qualità dell'abitare (PINQUA) e le "piccole opere" per gli anni successivi al PNRR, il fondo di supporto agli enti sciolti per infiltrazioni mafiose e il fondo a sostegno della progettazione gestito dal MIT.

## Servizi scolastici

- **Istituzione fondo sostegno attività educative (Art. 1, commi 213-216)** La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali a bambine/i e adolescenti, con una dotazione complessiva di 10,5 mln di euro per il triennio 2025-2027: 3 milioni per il 2025, 3,5 per il 2026 e 4 per il 2027.
- **Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 1, commi 209 - 210 - 211 - 212)** Dal 2025 l'importo percepito come assegno unico universale, ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido, non sarà più incluso nel calcolo dell'ISEE.

## Il Milleproroghe (1)

Le principali misure di interesse per i comuni contenute nel D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

- 1) abrogazione norma relativa alla sospensione dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni;
- 2) proroga al 31 dicembre 2025 della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria;
- 3) proroga al 30 novembre 2025 del termine per la registrazione nell’RNA (registro nazionale Aiuti di Stato) delle misure straordinarie adottate durante l’emergenza COVID-19, con riferimento all’IMU;

## Il Milleproroghe (1)

- 4) proroga al 30 novembre 2025 della sospensione della responsabilità per l'inadempimento degli obblighi in materia di registrazione delle misure straordinarie IMU;
- 5) proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC;
- 6) proroga di ulteriori sei mesi dei termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell'edilizia privata per i permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2024 e dei termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica formati fino al 31 dicembre 2024;
- 7) proroga al 31 dicembre 2025 delle misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore degli Ucraini.



**Per consultare la Banca dati di Anci Risponde**

<https://ancirisponde.ancidigitale.it/>

**Per richieste di informazioni sul Servizio Anci Risponde e/o sugli altri servizi:**

- Tel. 06 83394257-2
- [info@ancidigitale.it](mailto:info@ancidigitale.it)
- [www.ancidigitale.it](http://www.ancidigitale.it)

**Per informazioni sulle formule di abbonamento**

- ✓ <https://www.ancidigitale.it/servizi/>



N° IT315348